

**STATUTO DI
ASSOCIAZIONE CULTURALE
CENTRO DOCUMENTAZIONE DONNA**

ART.1 - DENOMINAZIONE - FORMA GIURIDICA – SEDE – DURATA

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dall'art. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita dal 1996, con sede pro tempore in Modena via Canaletto 88 un'Associazione culturale, denominata "**CENTRO DOCUMENTAZIONE DONNA**", già operante come Centro Documentazione Donna dell'Unione Donne Italiane di Modena, sin dal 1982.

L'Associazione ha una durata illimitata.

ART.2 - OGGETTO

L'associazione non ha scopo di lucro. Opera nel settore della promozione della cultura della differenza di genere. Le finalità dell'associazione sono il rafforzamento, l'ampliamento e l'approfondimento delle tematiche relative alla differenza di genere, la diffusione della storia dei movimenti delle donne, delle identità e soggettività femminili, la promozione della partecipazione delle donne alla vita collettiva, per una piena realizzazione delle pari opportunità tra donne e uomini e per una maggiore attuazione dei diritti di cittadinanza delle donne native e migranti. A tal fine, l'Associazione ha creato e gestisce l'omonimo Istituto di ricerca.

ART.3 - ATTIVITA'

L'associazione intende perseguire le sue finalità attraverso:

- a) promozione e realizzazione di ricerche storiche e sociali;
- b) conservazione e acquisizione testi e opere per la biblioteca specializzata inserita nel circuito pubblico delle biblioteche;
- c) acquisizione, tutela e apertura alla pubblica consultazione degli archivi, compresi quelli depositati da terzi nella sezione archivi dell'Associazione;
- d) creazione di reti per diffondere informazioni atte a migliorare la qualità della vita delle donne e a sostenerle nei loro percorsi di carriera in un'ottica di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e di condivisione tra donne e uomini dei carichi di cura nella consapevolezza dei reciproci diritti e doveri;
- e) promozione di iniziative di formazione politica, per incentivare la partecipazione delle donne alla vita pubblica, anche istituzionale;
- f) cura e sostegno della trasmissione generazionale dei saperi femminili, della storia delle donne e dei loro movimenti;
- g) promozione di attività interculturali, volte all'affermazione e all'esercizio dei diritti, individuali e collettivi, delle donne native e migranti;
- h) elaborazione di progetti ed azioni di empowerment al femminile e di mainstreaming di genere.

ART.4 – FINANZIAMENTO E PATRIMONIO

Per realizzare le proprie finalità, l'Associazione instaura rapporti con le Istituzioni Pubbliche e con ogni altro istituto di ricerca, documentazione e formazione.

L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote e contributi delle associate;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) erogazioni liberali delle associate e dei terzi anche di carattere documentale e/o non finanziario;
- g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi nella misura massima di due all'anno.

La dotazione patrimoniale dell'Associazione costituisce il fondo comune della stessa. Tale fondo è a tutela dei creditori ed è costituito dalle quote e contributi delle associate e contributi di terzi, da erogazioni e lasciti anche in denaro, donazioni e proventi derivanti da attività sociali.

Le singole associate non possono chiedere la divisione del fondo comune, neppure possono pretendere il rimborso della quota in caso di recesso, esclusione o in caso di scioglimento dell'associazione.

ART.5 – ASSOCIATE DIRITTI E OBBLIGHI

Possono aderire all'associazione tutte le persone che ne condividono le finalità.

Per essere ammesse a socie è necessario presentare la domanda al Consiglio delle Responsabili e pagare la quota associativa annuale.

Le socie hanno il diritto di partecipare attivamente con proposte progettuali alla programmazione dell'attività e alle iniziative. Esse hanno pieno diritto di voto in assemblea per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti, per la nomina de gli organi direttivi, per l'approvazione dei bilanci o rendiconti consuntivi e preventivi, garantendo la democraticità dell'associazione.

Tutte le socie maggiorenni hanno diritto all'elettorato attivo e passivo.

Il numero delle socie è illimitato.

La qualità di associato non è trasmissibile

Le socie sono tenute a:

- a) pagare annualmente la quota associativa ;
- b) osservare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali.

L'associata cessa di essere tale per dimissioni o per violazione di quanto indicato al punto a), e/o b).

L'esclusione è deliberata dal Consiglio delle Responsabili dopo aver ascoltato i chiarimenti e le motivazioni della persona la quale può chiedere che la decisione sia rimessa all'Assemblea delle socie la quale decide in seduta ordinaria. La socia di cui si discute la responsabilità non ha diritto di voto.

ART.6 – ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio è predisposto, in tempo utile, dal Consiglio delle Responsabili ed è approvato dall'Assemblea delle socie entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea approva il bilancio e delibera sulla destinazione degli utili o avanzi di gestione, che dovranno essere impiegati per la realizzazione delle finalità dell'associazione e di quelle a esse direttamente connesse.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura.

ART.7 - ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'associazione: l'ASSEMBLEA DELLE SOCIE, il CONSIGLIO DELLE RESPONSABILI, la PRESIDENTE.

Tutte le cariche sono gratuite. Per lo svolgimento effettivo delle funzioni di Presidente, tuttavia, può essere prevista una indennità deliberata dal Consiglio unanime e sottoposta all'approvazione dell'Assemblea.

ART.8 - ASSEMBLEA DELLE SOCIE

L'Assemblea è composta da tutte le associate; essa può essere ordinaria e straordinaria.

Alla Assemblea ordinaria sono demandati i seguenti compiti:

- a) eleggere il Consiglio delle Responsabili; in caso di dimissioni di una o più Consigliere, procedere alla sua sostituzione; deciderne la composizione ai sensi dell'art. 9;
- b) eleggere la Presidente tra le componenti il Consiglio delle Responsabili;
- d) approvare i bilanci presentati dal Consiglio delle Responsabili;
- e) approvare le linee d'indirizzo e il programma annuale d'attività dell'associazione.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dalla Presidente almeno una volta l'anno, con avviso scritto a tutte le associate in regola col pagamento della quota associativa, da effettuarsi almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per il suo svolgimento, con indicazione dell'ordine del giorno, del luogo della data e dell'orario della prima e della eventuale seconda convocazione.

Per la costituzione dell'Assemblea ordinaria in prima convocazione è necessaria la presenza di almeno il cinquanta per cento più una delle associate; in seconda convocazione, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero delle presenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza delle presenti, con voto palese. L'assemblea ordinaria a maggioranza qualificata di due terzi delle presenti può decidere che la votazione avvenga per voto segreto.

L'Assemblea straordinaria deve essere convocata dalla Presidente per la modifica dell'atto costitutivo, dello statuto e per lo scioglimento dell'Associazione e ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) delle associate.

Per la validità delle delibere di modifica dell'atto costitutivo e dello statuto occorre la presenza di almeno tre quarti delle associate ed il voto favorevole della maggioranza delle presenti sia in prima che in seconda convocazione.

Per la validità delle delibere di scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti delle associate sia in prima che in seconda convocazione.

Ogni socia può esprimere un solo voto.

E' ammesso il voto per delega, non è ammessa più di una delega per ogni socia.

ART. 9 – CONSIGLIO DELLE RESPONSABILI

Il Consiglio delle Responsabili è composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 7 (sette) componenti nominate dall'Assemblea tra le socie; dura in carica al massimo tre anni, e le responsabili sono sempre rieleggibili.

Alla prima convocazione di insediamento il Consiglio delle Responsabili deve nominare la Vicepresidente tra le proprie componenti.

Il Consiglio nomina, altresì, la Direttrice.

Il Consiglio può nominare una Tesoriera con funzioni di cui all'art. 12, ove non proceda alla nomina, tali funzioni vengano assolte dalla Direttrice.

Il Consiglio ha facoltà di nominare un numero massimo di tre invitate permanenti, che, per la durata del mandato, partecipano alle sedute con funzioni consultive e senza diritto di voto.

In caso di dimissioni delle componenti, il Consiglio rimane in carica, purché il numero non sia inferiore alla metà delle Consigliere inizialmente elette, fino alla prima Assemblea che nominerà le nuove consigliere.

Il Consiglio è convocato almeno 4 volte all'anno ed ogni qualvolta la Presidente lo ritenga opportuno, o quando almeno 3 componenti ne facciano richiesta.

Le sedute del Consiglio delle Responsabili sono valide con la presenza della maggioranza più uno delle Consigliere. Il Consiglio assume le proprie deliberazioni con il voto favorevole della maggioranza delle presenti. Non è ammessa la prevalenza del voto della Presidente in caso di parità dei voti.

Il Consiglio delle Responsabili è presieduto dalla Presidente o, in caso di sua assenza, dalla Vice-Presidente o, in assenza di entrambe, dalla componente anziana.

Alle sedute del Consiglio partecipa la Direttrice, con funzioni consultive e senza diritto di voto.

In particolare, il Consiglio ha i seguenti compiti:

- a) Elaborare le linee d'indirizzo generale del Centro e il programma annuale d'attività da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea delle socie;
- b) Curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) Deliberare sulle domande di ammissione delle socie;
- d) Esaminare il rendiconto preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) Deliberare sulle quote associative annue;
- f) Predisporre gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività da sottoporre all'approvazione dell'assemblea delle associate;
- g) Individuare gli indirizzi relativi all'amministrazione dell'associazione, sia ordinaria che straordinaria, nell'ambito delle decisioni demandate dall'Assemblea;
- h) Proporre ed esaminare i programmi e i progetti di ricerca;
- i) Deliberare in merito all'iscrizione o adesione dell'associazione a specifici albi, elenchi, reti, altre realtà associative;
- j) Delegare a singole Consigliere o socie specifici compiti o attività;
- k) Raccogliere le proposte delle socie per le attività;
- l) Promuovere il Centro documentazione donna e le sue attività verso le istituzioni pubbliche, le realtà socio-economiche e culturali ed, in particolare, verso Associazioni femminili, Commissioni, Comitati e organismi di parità.

ART.10 – LA PRESIDENTE

La Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione.

Rappresenta l'associazione nelle sedi istituzionali e cura le relazioni con tutti i soggetti con cui il Centro documentazione donna si rapporta.

Spetta alla Presidente convocare e presiedere il Consiglio delle Responsabili e l'Assemblea delle Socie.

In caso di sua assenza o impedimento, la rappresentanza legale e le funzioni della Presidente vengono assunte dalla Vice-presidente.

La Presidente e la Vicepresidente possono dotarsi di un coordinamento di Presidenza per la gestione ordinaria dell'associazione.

La Presidente può delegare alla Vicepresidente, alla Direttrice, alla Tesoriera e a singole Consigliere specifici atti o funzioni.

Art. 11 – LA DIRETTRICE

La Direttrice coordina l'attività ordinaria dell'Istituto, delle dipendenti e delle collaboratrici e ne ha responsabilità operativa.

Partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio delle Responsabili, svolgendo la funzione di Segretaria.

Art. 12 –LA TESORIERA

La Tesoriera ha funzioni di responsabile della gestione economica e finanziaria; e' tenuta a presentare al Consiglio tutti gli elementi relativi alla gestione dell'associazione per la predisposizione dei bilanci.

ART. 13 – ORGANO DI CONTROLLO

L'Assemblea può nominare un organo di controllo con compiti anche di giustizia interna e di vigilanza del rispetto della democraticità della struttura.

ART.12 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

In caso di scioglimento dell'associazione, deliberato con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) delle associate, il patrimonio netto residuo, dedotte le passività, è destinato dall'Assemblea ad altre organizzazioni del medesimo tipo o con medesima finalità, ferma restando la restituzione dei fondi archivistici e librari depositati presso l'Associazione.

ART.14 – NORME FINALI

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono i regolamenti interni e le norme del Codice Civile, nonché le disposizioni di legge vigenti in materia di associazioni.